



Disciplinare per le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato INDIRE

Adottato con Decreto prot. 44765 del 13.12.2022

Art.1

Premessa

1. Il presente Disciplinare detta una disciplina transitoria delle procedure di assunzione del personale di INDIRE previste dal piano di fabbisogno dell'ente per il triennio 2023/2025, in attuazione in particolare degli articoli 28, 35, 35-ter e 35-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, si provvederà all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art.2

Uso del Portale Unico del Reclutamento

1. Le assunzioni a tempo determinato e indeterminato avvengono mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

2. Il bando di concorso è pubblicato sul Portale, secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché sul sito istituzionale di INDIRE. A decorrere dall'anno 2023 tali pubblicazioni esonerano INDIRE dall'obbligo di pubblicare il bando in Gazzetta ufficiale.

3. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte di INDIRE e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e INDIRE.

Art.3

Accesso alla dirigenza

1. Fatta salva la riserva di una percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti di dirigente amministrativo da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, INDIRE riserva altresì una quota ulteriore di posti, non superiore al 30 per cento di quelli residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, al personale di INDIRE in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Tale personale è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 28, comma 1-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Per i posti residui, INDIRE bandisce procedure concorsuali dal Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dall'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, nonché, in relazione ai titoli valutabili, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78.

3. Nelle procedure di cui al comma 2, in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti, con particolare riguardo alle specifiche Linee guida definite ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Art.4

Concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale: disposizioni generali

1. Le procedure per l'assunzione del personale non dirigenziale di INDIRE si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che

assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate ai sensi del Disciplinare vigente possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet di INDIRE contestualmente alla graduatoria finale.

Art.5

Concorsi per l'assunzione di ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato di terzo livello

1. I concorsi per l'assunzione di ricercatori e tecnologi possono prevedere, ove riferiti a posizioni qualificate da INDIRE, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

2. Le successive fasi concorsuali prevedono l'espletamento di 1 prova scritta e di una prova orale, da svolgersi anche mediante videoconferenza e comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. I bandi prevedono altresì che i titoli, incluse le pubblicazioni, e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

3. Le prove sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura del profilo. Esse prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità,

l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti banditi, il bando può prevedere che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui al comma 3.

Art.6

Concorsi per l'assunzione di Funzionari o Collaboratori di Amministrazione

1. I concorsi per l'assunzione di funzionari o collaboratori di amministrazione a tempo indeterminato prevedono l'espletamento di almeno 1 prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, da svolgersi anche mediante videoconferenza e comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. I bandi prevedono altresì che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Esse prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti banditi, il bando può prevedere che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui al comma 2.

Art.7

Concorsi per il reclutamento di personale a tempo determinato

1. I concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato prevedono l'espletamento di almeno 1 prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, da svolgersi anche mediante videoconferenza e comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Laddove l'ente debba reclutare specifiche professionalità, potrà procedere mediante selezione comparativa di curricula e successivo colloquio, secondo modalità definite in specifico avviso pubblico.